



A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -

Circolare n. 2/20  
Legnago, 07.02.2020

**CERTIFICAZIONE UNICA 2020**  
**INVIO TELEMATICO ENTRO IL 09.03.2020**  
**CONSEGNA ENTRO IL 31.03.2020**

La c.d. **Certificazione Unica (CU 2020)** serve per attestare sia le ritenute di lavoro dipendente (ex “CUD”), sia le ritenute di lavoro autonomo.

Le certificazioni dovranno essere **consegnate ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari di redditi di lavoro autonomo** entro il **31 marzo** del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati.

I sostituti d’imposta debbono anche **trasmettere in via telematica** all’Agenzia delle Entrate, **entro il 7 marzo** di ogni anno, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (compresi forfettari e prestatori di lavoro autonomo occasionale).

#### **Soggetti obbligati**

Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2019 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.

#### **Invio telematico**

La comunicazione può essere trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso **telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**. Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e commercialista per le certificazioni di lavoro autonomo), ognuno di essi può trasmettere la Certificazione Unica di propria competenza.

L’invio telematico della “CU 2020” non fa venir meno in capo al sostituto l’obbligo dichiarativo di trasmissione dei dati con il modello 770.

#### **Sanzioni**

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 2.000,00.

Relativamente all’invio telematico, invece, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro con un massimo di euro 50.000,00 per sostituto d’imposta.

**Considerata l’imminenza dell’adempimento, i Sig.ri Clienti sono pregati di inviarci, entro e non oltre il giorno 14.02.2020, i medesimi dati che ogni anno ci vengono consegnati per l’invio del 770 relativo alle certificazioni di lavoro autonomo.**

Relativamente alle certificazioni di lavoro dipendente siete pregati di contattare il vs. consulente del lavoro.

**Lo Studio rimane a completa disposizione per ulteriori informazioni in merito.**

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**